

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1634 del 26/03/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ζ SOCIETÀ ENERGI-FERA SRL ζ ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE, COLLAUDO E COMMERCIALIZZAZIONE DI MACCHINE DI MINI E MICRO COGENERAZIONE, SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA N. 6
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1740 del 26/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei MARZO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ ENERGIFERA SRL – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE, COLLAUDO E COMMERCIALIZZAZIONE DI MACCHINE DI MINI E MICRO COGENERAZIONE, SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA N. 6.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 03/06/2025 e acquisita da ARPAE con PG 106044/2025 del 12/06/2025 (Sinadoc n. 21179/2025), dalla **Società Energifera srl (P.IVA 02699711202), con sede legale e impianto in comune di Faenza, via Vittime Civili di Guerra n. 6**, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione, collaudo e commercializzazione di macchine di mini e micro cogenerazione, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di fabbricazione, collaudo e commercializzazione di macchine di mini e micro cogenerazione;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 03/06/2025, acquisita da questa ARPAE di Ravenna con PG 106044/2025 del 12/06/2025, istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva seguente titolo abilitativo settoriale ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 115903/2025 del 26/06/2025 ;
- con nota PG 137417/2025 del 30/07/2025 il SUAP ha trasmesso alla Ditta una richiesta di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, pervenuta in data 23/07/2025, sospendendo i termini del procedimento;
- con nota PG 147813/2026 del 18/08/2025 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE la richiesta da parte della **Società Energifera srl di una proroga di 45 giorni rispetto al termine previsto del 30/08/2025, ovvero fino al 13/10/2025**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, concessa da questa ARPAE con nota PG 152966/2025 del 28/08/2025, rimanendo sospesi i termini del procedimento;
- con nota PG 185/2025 del 20/10/2025 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 17/10/2025;
- con **nota PG 203479/2025 del 17/11/2025 l'Unione della Romagna faentina, ha trasmesso il parere non favorevole al rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui all'oggetto, pertanto con nota PG 211014/20258 del 27/11/2025 questa ARPAE ha comunicato al SUAP l'esistenza di **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza, al fine di attivare le procedure ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- **con nota PG 227181/2026 del 19/12/2025** questa ARPAE ha concesso una **proroga di 45 giorni** per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90, **ovvero fino al 30/01/2026, richiesta dalla Società Energifera srl con nota PG 222481/2025 del 15/12/2025**, sospendendo i termini per la conclusione del procedimento.
- con nota PG 23149/2026 del 05/02/2026 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa ai fini del superamento dei motivi ostativi , presentata dalla Ditta in data

05/02/2026, successivamente integrata con nota PG 35522/2026 del 24/02/2026.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo **con nota PG 40608/2026 del 04/03/2026**, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, dell'Unione della Romagna Faentina, funzionale all'adozione dell'AUA, per lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che **Società Energifera srl** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Energifera srl (P.IVA 02699711202)**, con sede legale e impianto di fabbricazione, collaudo e commercializzazione di macchine di mini e micro cogenerazione in comune di Faenza, via Vittime Civili di Guerra n. 6, che sarà rilasciata dal SUAP competente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE L'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Società Energifera srl (P.IVA 02699711202)**, con sede legale e impianto in comune di Faenza, via **Vittime Civili di Guerra n. 6**, relativamente all'attività di di fabbricazione, collaudo e commercializzazione di macchine di mini e micro cogenerazione, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.1. Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

3.2. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.3. Costituisce modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.4. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

3.5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. **DI FARE SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE:**

4.1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.2. eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza, ad HERA spa, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI RENDERE NOTO che:

- 8.1. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- 8.2. ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- 8.3. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI E ENERGIA DI RAVENNA

Dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

1. le acque da scaricare in rete fognaria pubblica sono acque reflue industriali derivanti dall'attività di collaudo a cui sono sottoposte le macchine di mini e micro cogenerazione, fabbricate e commercializzate dall'azienda;
2. la ditta dichiara che la sola attività produttiva che prevede l'utilizzo di acqua è la fase di collaudo dei cogeneratori. Le macchine, prima di essere vendute, vengono testate attraverso una prova di accensione che prevede il riempimento dei circuiti di raffreddamento della macchina con liquido refrigerante (acqua + glicole), che non viene scaricato o smaltito in quanto rimane all'interno del motore;
3. le acque reflue industriali oggetto di autorizzazione derivano dalle condense generate in fase di raffreddamento dei fumi di combustione dei motori endotermici durante il collaudo e sono caratterizzate da un pH acido. Tali acque reflue industriali sono trattate mediante un neutralizzatore a granuli con una soluzione alcalina non nota (kit neutralizzatore con pompa sommersa Neutank - marca Ferrari), prima della loro immissione nella rete fognaria nera di stabilimento e previo passaggio nel pozzetto ufficiale di campionamento, per poi confluire nella rete fognaria pubblica;
4. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del neutralizzatore, indicato come "pozzetto di prelievo" nella planimetria della rete fognaria denominata "Planimetria sottoservizi scarichi condense" del 20/02/2026;
5. si prende atto della valutazione del dimensionamento del pozzetto degrassatore riportata dal progettista, il quale dichiara che il sistema di trattamento risulta sovradimensionato rispetto all'uso che ne viene fatto dalla ditta; nel merito nulla si osserva in quanto oggetto della presente istanza è lo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria pubblica, il cui punto ufficiale di prelevamento è posto a monte della confluenza con le acque reflue domestiche;
6. la Ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/2005 e DGR 1860/2006. I pozzetti di raccolta delle acque di prima pioggia, già installati prima dell'insediamento della ditta, verranno bypassati in quanto non è previsto alcun trattamento delle acque di prima pioggia.

Prescrizioni


- A. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: acque di condensa da raffreddamento dei gas di scarico derivanti dalla prova di motori endotermici.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
- B. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs.

n°152/2006 e s.m.i. per scarichi in rete fognaria;

- C. dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. in rete fognaria. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, COD, Ferro, Rame;
- D. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- E. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - sistema di neutralizzazione del pH (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- F. dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di neutralizzazione delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di trattamento. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- G. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, ad ARPAE SAE e Servizio Territoriale di Ravenna;
- H. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- I. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- J. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- K. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- L. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati e le successive analisi, secondo i criteri

stabiliti nel contratto.

- M. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
- N. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- O. il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc..) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere identificato da idonea cartellonistica/marcatura e deve avere una sola condotta di entrata ed una condotta di scarico; al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
- P. la planimetria della rete fognaria denominata "Planimetria sottoservizi scarichi condense" del 20/02/2026, costituisce parte integrante della presente AUA.



LEGENDA

- Acquedotto
- Fogne Bianche
- Fogne Nere

----- Condense

- Pozzetto a Bocca di Lupo
- Pozzetto generico

- Pozzetto con sifone
- Fossa Imhoff

- Pozzetto raccolta acque prima pioggia

- Sgrassatore

- Griglia/Caditoia

PROGETTO		SPEDIZIONE	
PLA NIMETRA SOTTOSERVIZI SCARICHI CONDENSE			
PROGETTISTA	ESECUTORE	VERIFICATORE	DATA
15/11	15/11	15/11	15/11

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.